La moglie ingannata sulle capacità sessuali del marito va risarcita

Data 02 ottobre 2005
Categoria medicina_legale

Risarcibile il danno causato dal silenzio sull'incapacità di consumare il matrimonio (Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 10/05/2005, n. 9801)

L'aver volontariamente disatteso l'obbligo di comunicare alla propria consorte, sin dai tempi del fidanzamento la propria incapacità coeundi contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e buona fede e dà luogo alla lesione di fondamentali diritti della persona costituzionalmente riconosciuti, che è presupposto della responsabilità civile. E' quindi fondata la pretesa risarcitoria del coniuge cui è stato taciuto prima del matrimonio l'incapacità di avere rapporti sessuali completi, in quanto tale omissione lede valori della persona costituzionalmente protetti e diritti inviolabili che esigono la riparazione mediante indennizzo. L'intensità dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibiltà, si riflette anche nei rapporti tra le parti prima del matrimonio che, nella prospettivadella costituzione di tale vincolo, devono essere improntati agli obblighi di lealtà e di correttezza, comprensivi anche dell'obbligo di informazione sulle circostanze che afferiscono alle proprie condizioni psicofisiche idonee a compromettere le finalità stesse del matrimonio. Il matrimonio, quindi, deve essere basato sulla fiducia reciproca, e tale base deve essere posta gia' anteriormente. riconosciuti, che è presupposto della responsabilità civile. E' quindi fondata la pretesa risarcitoria del coniuge cui è stato taciuto prima del matrimonio l'incapacità di avere rapporti sessuali completi, in quanto tale omissione lede valori della persona costituzionalmente protetti e diritti inviolabili che esigono la riparazione mediante indennizzo. L'intensità dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilitàed indisponibiltà, si riflette anche nei rapporti tra le parti prima del matrimonio che, nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, devono essere improntati agli obblighi di lealtà e di correttezza, comprensivi anche dell'obbligo di informazione sulle circostanze che afferiscono alle proprie condizioni psicofisiche idonee a compromettere le finalità stesse del matrimonio. Il matrimonio, quindi, deve essere basato sulla fiducia reciproca, e tale base deve essere posta già anteriormente.

Fonte: Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 10/05/2005, n. 9801

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 20/11/2026 alle ore 22:21 | Pagina 1 di 1